



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.22

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 18:30, presso la sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
BONGIOLATTI SEVERINO GUGLIELMO	X	
RINALDI EUGENIO ENRICO	X	
QUADRIO GIANLUCA	X	
BERNARDI MANUEL		X
TATTI PAOLA	X	
RUFFINI TOMMASO		X
CONTESSA MARIA RITA		X
DELLA VEDOVA ALBERTO	X	
GARBELLINI FABIO		X
PIUSELLI MATTEO	X	

Numero totale PRESENTI: 6 – ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO (art. 97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Il sig. SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con D.lgs.vo 116/2020 entrato in vigore dal 01 gennaio 2021 si recepisce in Italia, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti (Direttiva UE 2018/851);

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 50/2022 cosiddetto D.L. Aiuti specifica che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI è ora collegato al bilancio di previsione degli enti locali, quando questo è prorogato ad una data successiva al 30 aprile. Il termine per le deliberazioni tari per l'anno corrente passa dunque al 31 maggio 2022, in applicazione dell'art.3 comma 5-sexesdecies del DL 228/2021 (successivo termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024);

RICHIAMATI gli atti assunti da Arera ed in particolare:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/rif del 30.03.2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio";
- n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

ATTESO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sernio non è presente/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla

deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Sernio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRECISATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare con l'aggiunta di una ulteriore categoria "non residenti" per la quale si applica l'aliquota prevista per 2 componenti, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, tenuto conto che la popolazione residente nel comune di Sernio è inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RICORDATO CHE il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l'annualità corrente 2022, espone un valore delle entrate tariffarie massimo applicabile di € 43.272,00, ripartito in:

- € 32.692,00 relativamente alla parte variabile (75,55%);
- € 10.580,00 relativamente alla parte fissa (24,45%);

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 87,00% a carico delle utenze domestiche;
- 13,00 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 4% di spettanza dell'Amministrazione Provinciale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.07.2021;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle di cui alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO opportuno individuare le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2022 nelle date:

- 30 settembre 2022 – PRIMA RATA

- 16 dicembre 2022 – SECONDA RATA

con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2022;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del segretario comunale;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2. di prendere atto del PEF 2022-2025 approvato con la precedente delibera n. 21 in data odierna, dando atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto necessario e presupposto sostanziale per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013;

3. di determinare per l'anno 2022 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

- 87,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 13,00 % a carico delle utenze non domestiche

4. di approvare per l'anno 2022 le seguenti tariffe (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2022:

UTENZE DOMESTICHE		
TIPOLOGIA FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
Famiglie di 1 componente	0,282385	54,21
Famiglie di 2 componenti	0,329449	100,53
Famiglie di 3 componenti	0,363066	126,05
Famiglie di 4 componenti	0,389960	160,31
Famiglie di 5 componenti	0,416854	199,47
Famiglie di 6 o più componenti	0,437024	228,84
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,329449	100,53
		-

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE			
Tariffa utenza non domestica (categorie di attività)	Quota fissa (€/mq./anno)	Quota variabile (€/mq./anno)	TOTALE TARIFFA
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,418239	0,777343	1,195582
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,736897	1,378641	2,115538
3 Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali vari	0,507861	0,951102	1,458964
4 Esposizioni, autosaloni	0,368448	0,692750	1,061198
5 Alberghi con ristorante	1,194968	2,254295	3,449263
6 Alberghi senza ristorante, affittacamere, bed and breakfast	0,856394	1,604985	2,461379
7 Case di cura e riposo	0,975891	1,831329	2,807220
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,065513	2,002802	3,068315
9 Banche ed istituti di credito	0,567610	1,060845	1,628455
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,985849	1,856478	2,842327
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,294549	2,430340	3,724889
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,876310	1,646138	2,522448
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,035639	1,947930	2,983569
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,667191	1,257467	1,924657
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,816562	1,534109	2,350671
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,104295	11,495533	17,599828
17 Bar, caffè, pasticceria	4,939202	9,293823	14,233024
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,061320	3,884429	5,945749
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,071278	3,886716	5,957994
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,215406	15,469128	23,684534
21 Discoteche, night club	1,334381	2,517220	3,851601

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;

6. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2021 in acconto e delle tariffe 2022 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso pari a circa 3 mesi che intercorrono dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro 30 giorni dalla presente deliberazione, 30 giugno 2022) e la scadenza della prima rata (30 settembre) definendo quindi, per l'anno 2022, il versamento della TARI in due rate scadenti:

- il 30 settembre (1° rata di acconto)
- il 16 dicembre (2° rata a saldo)

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre (scadenza della 1° rata);

7. di provvedere ad inviare, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004

Deliberazione n. 22 del 31-05-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SERNIO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2022**

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla delibera in oggetto.
Sernio, 31-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Picco Dott.ssa Paola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Sernio, 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PICCO PAOLA LICINIA



COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 31-05-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 25-06-2022 al 10-07-2022 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Sernio, 25-06-2022

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.